

AVVERTENZE

1. Gli immobili sopra descritti si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con tutte le pertinenze, accessioni e con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e, in particolare, secondo le risultanze catastali e con gli inerenti diritti, senza garanzia di sorta da parte dell'Agente della Riscossione precedente.
2. Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario. Sono altresì a carico dello stesso le spese di cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni oggetto dell'espropriazione, nonché eventuali oneri legati alla concessione di sanatorie per opere abusive. **Se i beni immobili oggetto di pignoramento provengono da impresa o risultano quali beni strumentali aziendali, i medesimi potranno essere assoggettati al regime fiscale dell'I.V.A., determinata ai sensi di legge.**
3. Il prezzo base dell'incanto (rapportato alla base del quarto incanto) è pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131, moltiplicato per tre, secondo il disposto dall'art. 83 comma 24 D. L. 112 del 25/06/2008.
4. Per essere ammesso all'asta, l'offerente, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente l'incanto, dovrà depositare, presso l'Agente della Riscossione, istanza di partecipazione (modulo scaricabile dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione dedicata alle aste immobiliari) all'indirizzo di Cuneo, corso Dante 36, allegando un assegno circolare non trasferibile intestato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione d'importo pari al 10% del prezzo base dell'incanto al quale si partecipa, a titolo di cauzione. Alla domanda di partecipazione dovranno essere uniti copia del documento di identità e codice fiscale per le persone fisiche oppure visura camerale aggiornata ed i documenti anzi citati del legale rappresentante per le società. Inoltre dovrà essere dichiarato lo stato civile e, in caso di rapporto di coniugio, il regime patrimoniale adottato.
5. Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori a € 5.000,00. L'asta si aprirà al prezzo minimo indicato per ogni incanto. Le offerte saranno considerate valide purché superino il prezzo minimo a base d'asta o la precedente offerta, di un importo pari almeno all'offerta minima prevista in aumento.
6. Nel termine di trenta giorni dalla vendita, l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto all'Agente della riscossione, dedotto quanto versato a titolo di cauzione. In caso di mancato versamento nel predetto termine, il Giudice dell'esecuzione pronuncia, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa. L'Agente della riscossione procede quindi ad un nuovo incanto ad un prezzo base